



COMUNE DI ADRO

PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
CANONE OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(C.O.S.A.P.)**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 23.12.1998
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 31.12.1999
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 15.12.2004
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 15.02.2018**

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	pag. 3
Art. 2 – Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	pag. 3
Art. 3 - Denuncia occupazioni permanenti	pag. 4
Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree Pubbliche in forma itinerante	pag. 4
Art. 5 - Concessione e autorizzazione	pag. 4
Art. 6 - Procedimento	pag. 5
Art. 7 - Occupazioni d ‘ urgenza	pag. 5
Art. 8 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	pag. 5
Art. 9 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione	pag. 6
Art. 10 - Revoca della concessione e/o autorizzazione	pag. 6
Art. 11 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni	pag. 6
Art. 12 - Obblighi del concessionario	pag. 7
Art. 13 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	pag. 7
Art. 14 - Costruzione gallerie sotterranee	pag. 7

CAPO II

DISPOZIONOI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 15 - Suddivisione del territorio in categorie	pag. 8
Art. 16 - Tariffe	pag. 8
Art. 17 - Soggetti passivi	pag. 8
Art. 18 - Durata del ‘ occupazione	pag. 9
Art. 19 - Misura dello spazio occupato	pag. 9
Art. 20 - Passi carrabili	pag. 9
Art. 21 - Passi carrabili – Affrancazione della tassa	pag. 9
Art. 22 - Autovetture per trasporto pubblico	pag. 10
Art. 23 - Distributori di carburante	pag. 10
Art. 24 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	pag. 10
Art. 25 - Occupazioni temporanee – criteri e misure di riferimento	pag. 10
Art. 26 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo – casi particolari	pag. 11
Art. 27 - Maggiorazioni del canone	pag. 11
Art. 28 - Riduzione del canone per occupazione permanente.....	pag. 11
Art. 29 - Riduzione tassa temporanea	pag. 12
Art. 30 - Esenzione del canone	pag. 13
Art. 31 - Esclusione del canone	pag. 14
Art. 32 - Sanzione	pag. 14
Art. 33 - Versamento del canone	pag. 15
Art. 34 - Rimborsi	pag. 15
Art. 35 - Ruoli coattivi	pag. 15
Art. 36 - Entrata in vigore	pag. 15

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D. Lgs, art. 52 e 53 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione.

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi o aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Funzionario Responsabile su richiesta dell'interessato .
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessario per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all' Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2) e provvedere al versamento dei relativi diritti di segreteria.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell' uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l' Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l' opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio .
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 (TRENTA) giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant' altro necessario ai fini dell' esame e della decisione sull'istanza.
7. Per l'occupazione temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 4 (QUATTRO) giorni prima della data di richiesta dell'occupazione .
8. Possono essere assoggettate a diversa regolamentazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Art . 3

Denuncia occupazioni permanenti

- 1 Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell' art. 50 del D. Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell' atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell' anno di rilascio della concessione medesima .
- 2 L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art . 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1 Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
- 2 Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 Un' ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 (CINQUECENTO) metri.

Art . 5

Concessione e/o autorizzazione

- 1 Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).
- 2 La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
- 3 E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- 4 Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
- 5 La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui ai commi 5 e 6 dell' art. 2 del presente Regolamento.
- 6 Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 2 (DUE) giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l' occupazione, a condizione che la domanda di occupazione sia stata presentata in tempo utile per consentire il rispetto dei tempi di predisposizione degli atti da parte degli uffici comunali competenti.
- 7 Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità , senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art . 6

Procedimento

1. L' Ufficio protocollo trasmette la pratica, all'atto del ricevimento e comunque non oltre il giorno successivo, tramite il sistema di protocollo informatico dell'Ente, "per competenza" all'Ufficio Tributi e "per conoscenza" all'Ufficio di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico comunale.
2. L'Ufficio Tributi, sempre tramite il sistema di protocollo informatico dell'Ente, formalizza tempestivamente una richiesta di parere all'Ufficio di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico comunale.
3. Entro il secondo giorno successivo all'inoltro della pratica l'Ufficio di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico comunale devono trasmettere il richiesto parere all'Ufficio Tributi, affinché lo stesso possa adottare il provvedimento di autorizzazione/concessione o di revoca dell'occupazione. Qualora non venga trasmesso alcun parere entro il termine suddetto, lo stesso si intende positivamente espresso.
4. Il Responsabile del procedimento delle autorizzazioni o concessioni procede all' emissione del provvedimento relativo indicando le eventuali prescrizioni, ovvero a emettere il provvedimento di diniego entro i successivi giorni due.

Art . 7

Occupazioni d' urgenza

1. Per far fronte a situazioni d' emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l' occupazione può essere effettuata dall' interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l' autorizzazione e/o la concessione, l' interessato ha l' obbligo di dare immediata comunicazione dell' occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma . L' ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d' urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dell' art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art . 8

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell' occupazione, ai sensi dell' art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 4 (QUATTRO) giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone.

Art . 9

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell' atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazioni dei suoli;
 - l' uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 3 (TRE) giorni successivi alla data di rilascio dell' atto, nel caso di occupazione permanente e nei 2 (DUE) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

Art . 10

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. Il funzionario che ha rilasciato l' autorizzazione può revocarla in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità..
2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla (previa) contestazione all' interessato ai sensi dell' art. 7 della Legge 7.08.1990 n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri acquisiti per il rilascio.
4. Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di canone attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l' occupazione.

Art . 11

Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base delle motivazioni del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l' Amministrazione Comunale può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuando la durata.
2. Quanto al provvedimento di sospensione ed agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

Art . 12

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la concessione .
2. Il concessionario ha l' obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l' atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell' atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall' occupazione derivano danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art . 13

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d' ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art . 14

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell' art. 47 comma 4 D. Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzioni di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre al canone, impone un contributo “ una tantum ” pari al 10 (DIECI) per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell' opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario del canone per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alla vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993, agli art. 52 e 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Art . 15

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell' art. 42, comma, 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 2 (DUE) categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche già deliberato con atto consigliare n. 43 del 30.06.1995.

Art . 16

Tariffe

1. Per le occupazioni permanenti il canone dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un' obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal comune secondo la tabella allegata al presente regolamento ; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo.
2. La determinazione delle tariffe dovrà tenere conto della classificazione delle strade ed aree pubbliche approvata dall' organo consigliere.
3. Il canone dovrà essere pagato entro i termini di legge con apposito bollettino di c/c postale.
4. Ai sensi dell' art. 42, comma 6, il canone è determinato in base alle misure minime e massime previste dagli art. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell' art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
 - prima categoria 100 per cento
 - seconda categoria 70 per cento

Art . 17

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell' art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell' atto di concessione e /o autorizzazione o, in mancanza, dall' occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all' uso pubblico nell' ambito del rispettivo territorio .
2. Ai sensi dell' art. 38, comma 4, sono soggette all' imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del comune.

Art. 18

Durata dell' occupazione

1. Ai sensi dell' art. 42, comma 1, ed ai fini dell' applicazione del canone, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione , aventi comunque durata non inferiore all' anno, che comportino o meno l' esistenza di manufatti i impianti;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all' anno.

Art . 19

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell' art. 42 comma 4, il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in metro quadro o metro lineare e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse ;
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o chilometro lineare superiore.
4. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 50 (CINQUANTA) centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art . 20

Passi carrabili

1. Ai sensi dell' art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell' edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Art. 21

Passi carrabili – Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell' art. 44, comma 11, la tassa relativa all' occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l' abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell' assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art . 22

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell' art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. Il canone complessivo dovuto per l' intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolto da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art . 23

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell' art. 48, dal comma 1 al comma 6, il canone stabilito per i distributori di carburante nella tariffa, va riferito a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri i frazione di 1.000 litri .
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell' acqua e dell' aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l' occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette al canone di occupazione di cui all' art. 7 del presente regolamento.

Art . 24

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell' art. 48, comma 7, per l' impianto e l' esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuto un canone annuale, in base alle tariffe approvate dal comune entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art . 25

Occupazione temporanee – Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell' art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all' anno.
2. Il canone si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa previste dall' art. 45, comma 2 del D.L.gs 507/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai sensi dell' art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, il canone e' determinato ed applicato in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Art . 26

Occupazione sottosuolo o soprassuolo – Casi particolari

1. Ai sensi della Legge 446/97 art. 63 comma 2 lett. f), per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell' esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al n. complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sotto indicate classi di comuni:
 - fino a 20.000 abitanti Euro 0.65 per utente;
 - oltre 20.000 abitanti Euro 0.52 per utente;Tale norma si applica solo in sede di prima applicazione, successivamente il consiglio comunale stabilirà la tariffa per le occupazioni sopra indicate.
2. Ove le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadono in corrispondenza di occupazioni del suolo esercitate dal medesimo soggetto, un canone va applicato, oltre che per l' occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l' occupazione del suolo .

Art . 27

Maggiorazioni del canone

1. Ai sensi dell' art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all' anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Ai sensi dell' art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti , la tariffa e' aumentata del 50 (CINQUANTA) per cento sia in prima categoria che in seconda categoria, con esclusione:
 - di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - di quelle realizzate da parte di associazioni , gruppi, istituzioni, ecc. ; aventi sede nel territorio comunale.
3. Ai sensi dell' art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 25 (VENTICINQUE) per cento per aree o spazi in prima categoria; tariffa normale se in seconda categoria.

Art . 28

Riduzione del canone per occupazioni permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria del canone :
 - 1) ai sensi dell' art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è così ridotta:
 - a) per i primi 200 mq. eccedenti, del 10 (DIECI) per cento;
 - b) per le superfici eccedenti i 1.200 mq, e fino a 1.500 mq, del 25 (VENTICINQUE) per cento;
 - c) per le superfici eccedenti i 1.500 mq., del 50 (CINQUANTA) per cento.

- 2) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq..
- 3) ai sensi dell' art. 44, comma 1, e dell' art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte ad un terzo.
- 4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
- 5) ai sensi dell' art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone è calcolato in base ai criteri determinati dall' art. 18 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l' eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
- 6) ai sensi dell' art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall' imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell' art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione delle Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull' area antistante gli accessi medesimi, compreso l' avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria é interamente dovuta .
- 7) ai sensi dell'art. 44, comma 9, la tariffa é ridotta al 10 (DIECI) per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabile e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell' immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- 8) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa é ridotta al 30 (TRENTA) per cento.

Art . 29

Riduzione canone temporaneo

1. ai sensi dell' art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%;
2. Ai sensi dell'art. 45:
 - comma 2/c – Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo;
 - comma 5 – Le tariffe sono ridotte al 50 % per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - comma 5 ed art. 42, comma 5 – Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell' 80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 100 mq.
 - comma 6 – Le tariffe per le occupazioni realizzate per l' esercizio dell' attività edilizia sono ridotte del 50 (CINQUANTA) per cento per entrambe le categorie.
 - Comma 7 – Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell' 80 per cento;
 - Comma 8 – Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

3. Per le occupazioni temporanee si applica : fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20 (VENTI) per cento di riduzione; oltre i 30 giorni il 25 (VENTICINQUE) per cento di riduzione.

Art . 30

Esenzione del canone

1. Sono esenti dal pagamento del canone tutte le occupazioni di cui dell' art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vettura a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all' atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati , scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco, di manutenzione del verde (es. potatura di alberi), piccoli lavori edili o simili, anche con l'utilizzo di mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore, purché non sia necessaria la chiusura anche parziale di alcuni tratti di strade;
 - f) le occupazioni effettuate con tende fisse o retrattili;
 - g) le occupazioni che nel complesso non superano il mezzo metro quadrato o lineare;
 - h) le occupazioni temporanee effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
 - i) le occupazioni per manifestazioni di carattere culturale patrocinante dal comune e per tutte le attività che hanno particolare rilevanza sociale o culturale sul territorio comunale;

Art . 31

Esclusione del canone

1. Ai sensi dell' art. 38 comma 2, il canone non si applica:
 - alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile, qualora la misura dell' altezza all' intradosso superi 3 (tre) metri dal piano viabile;
 - alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato;
 - alle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all' interno del centro abitato, delimitato ai sensi del nuovo Codice della Strada.
2. Ai sensi dell' art. 38, comma 5, sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio Statale.
3. Ai sensi dell' art. 44, comma 7, il canone non é dovuto per i tutti gli accessi carrabili o pedonali esistenti sulle strade comunali, data la conformazione del piano viabile e la particolare tipologia delle strade comunali.

Art . 32

Sanzioni

1. Per l' omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del canone dovuto.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del maggiore canone dovuto.
3. Per le infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,65 a Euro 258,23 (ex art. 12 del D. Lgs 472/97 e successive modifiche) .
4. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è, soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato .
5. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1, 2, 3, e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.
6. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del sette per cento semestrale (Art . 12 D. Lgs . 472/1997)
7. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall' art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
8. In tutte le fasi dei processi di accertamento si dovrà procedere nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del Contribuente.

Art . 33

Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone è dovuto per l' intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell' atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell' anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve effettuato nel mese di gennaio .
3. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non é superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l' obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
5. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l' ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 10,33 per le occupazioni permanenti e Euro 5,16 per le occupazioni temporanee;

Art . 34

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si dà luogo al rimborso del canone qualora l' importo non superi i limiti fissati nell'art. 33, comma 5, del presente regolamento.

Art . 35

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall' art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un' unica soluzione.
2. Si applica l' art. 2725 del codice civile.

Art . 36

Entrate in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L' APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

TARIFFE DEL CANONE PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Comune di classe V °

PARTE I - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Il canone è determinato in base alle misure previste dalle successive tabelle :

N.	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA	
		1a	2a
1.	Occupazione ordinari del suolo comunale per mq. E.	17,56	12,29
2.	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (Riduzione ad un terzo)per mq. E.	5,85	4,10
3.	Occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (Riduzione obbligatoria al 30 %) per mq. E.	5,27	3,69
4.	Passi carrabili :		
4.1	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata (Riduzione obbligatori del 50%).....per mq. E.	8,78	6,15
4.2	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali (Riduzione al //%) per mq. E.	17,56	12,29
4.3	Passi costruiti direttamente dal Comune : - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria interna; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10 %; (Riduzione obbligatoria del 50%)per mq .E.	8,78	6,15
4.4	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario (Riduzione al 10%)per mq. E.	1,76	1,23
4.5	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (Riduzione al 30%).....per mq. E.	5,27	3,69
5	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata... per mq. E.	17,56	12,29

PARTE II – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Il canone si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N.	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA	
		1A	2A
2.1	Occupazione ordinaria dal suolo comunale per mq .E.	1,03	0,72
2.2	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo pubblico (Riduzione ad un terzo) per mq. E.	0,34	0,24
2.3	Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%. Tassazione della sola parte sorgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa..... per mq. E.	0,31	0,22
2.4	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante – (Aumento del 50%) sia 1A che 2A	1,55	1,08
2.5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (Riduzione del 50 %)per mq. E.	0,52	0,36
2.6	Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante – (Riduzione dell’80%).....per mq. E.	0,21	0,14
2.7	Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune – (Aumento del 25%) la catper mq. E.	1,29	0,90
2.8	Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia – (Riduzione del 50 %)per mq. E.	0,52	0,36
2.9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive – (Riduzione della tariffa ordinaria dell’80%).....per mq. E.	0,21	0,14
2.10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%).....per mq. E.	0,52	0,36

PARTE III – OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

2. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti effettuate da aziende di erogazione di pubblici servizi:

N.	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA	
		1A	2A
3.1	Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture , cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’ esercizio e alla manutenzioni delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: il canone é commisurato al n. complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:		
	fino a 20000 abitanti : tariffa per utente E.	0,65	0,45
	oltre a 20000 abitanti: tariffa per utente E.	0,52	0,36

3.2	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 km lineari tassa annuaE.	51,65	36,15
	Per ogni Km o frazione superiore a 5 km maggiorazione della taxa annua.....E.	10,33	7,23

PARTE IV – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l' impianto e l' esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto il canone annuo secondo la seguente tariffa :

N.	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFE
a	Centro abitato E.	30,99
b	Sobborghi e zone periferiche..... E.	21,69

PARTE V – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l' impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuo nei seguenti limiti minimi e massimi:

N.	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFE
a	Centro abitato E.	10,33
B	Sobborghi e zone periferiche..... E.	7,23